



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 201 del 18 Febbraio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

25^a EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2024/2025

“QUARTA FASE”

VARIAZIONE PROGRAMMA GARA ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI

*Seguito accordi Società interessate la gara LATIANO – DON BOSCO MANDURIA 2012 avrà luogo Mercoledì 19 Febbraio 2025 presso il Nuovo Stadio Comunale er.ar. di Latiano **inizio ore 18,30***

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti Avv. Antonio Miani, Salvatore Stella e Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell’Avv. Claudio Cavone, dell’Avv. Giovanni Regano e del Dott. Alessandro Monti, nella riunione del 18/2/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 6/ 2/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 6/ 2/2025 ATLETICO TRICASE - COPERTINO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD COPERTINO CALCIO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/02/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 2/ 2/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 2/ 2/2025 RUFFANO CALCIO - CAPO DI LEUCA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD RUFFANO CALCIO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/02/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 2/ 2/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 2/ 2/2025 VALESIO SPORT TORCHIAROLO – SUPERSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD SUPERSANO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/02/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 13/ 2/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 13/ 2/2025 SAN SEVERO CALCIO 1922 - BARLETTA 1922 A R.L.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. SAN SEVERO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

GARE DEL 15/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 2/2025 SAN MARCO - FOGGIA INCEDIT

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la ASD FOGGIA INCEDIT, con PEC del 15/02/2025, ha preannunciato tempestivamente ricorso avverso la gara in oggetto;
che la ASD FOGGIA INCEDIT non ha dato seguito al preannunciato ricorso nel termine abbreviato di cui al CU N. 147/A della FIGC del 15/01/2025;
che la ASD FOGGIA INCEDIT non si è presentata sul terreno di gioco nei tempi regolamentari e che l'arbitro non ha dato inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt.53 NOIF e 10 e 67 C.G.S.

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della Società FOGGIA INCEDIT;
- di comminare a carico della ASD FOGGIA INCEDIT:
 - 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società SAN MARCO;
 - 2) la penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - 3) l'ammenda di € 100.00 per 1^a rinuncia;
 - 4) l'ammenda di € 50.00 per mancato incasso.

Manda al CRP per quanto di sua competenza.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 15/ 2/2025 SAN MARCO - FOGGIA INCEDIT

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. FOGGIA INCEDIT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

FOGGIA INCEDIT

Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOGGIA INCEDIT 1

Vedi delibera.

AMMENDA

€ 100,00 FOGGIA INCEDIT

Vedi delibera.

€ 50,00 FOGGIA INCEDIT

Vedi delibera.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Componente), dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), dell'avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 10 febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: ASD Gioventù Calcio San Severo – ASD Cosmano Sport Foggia del 26/1/2025

Reclamo della ASD Gioventù Calcio San Severo, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 30.01.2025 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: artt. 6 + 60 co. 2 + 61 C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con tempestivo reclamo del 4/2/2025, preceduto da rituale preannuncio, la ASD Gioventù Calcio San Severo ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 183 del 30.01.2025 del Comitato Regionale Puglia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico dell'istante – con il risultato di 0-3 a favore della ASD Cosmano Sport Foggia - e l'ammenda di € 200,00.

Con il libello introduttivo sostanzialmente la reclamante non nega che un soggetto estraneo abbia colpito da tergo il direttore di gara con un forte calcio all'altezza della coscia – che gli procurava intenso dolore – obbligandolo ad interrompere definitivamente la gara.

Eccepisce che, poiché la gara era iniziata con 40 minuti di ritardo e sul campo sportivo di San Severo giocano plurime squadre - anche di Comuni limitrofi - il dirigente della società erano stati costretti a far entrare nel recinto di gioco tesserati ed accompagnatori della FCD Torremaggiore – che doveva disputare il successivo incontro del campionato di 3^a categoria.

Secondo la società istante uno di questi accompagnatori, senza apparente motivo, avrebbe colpito con un calcio il direttore di gara.

In via gradata eccepisce che l'arbitro non avrebbe subito danni fisici tali da non consentirgli di proseguire l'incontro – nonché l'incomprensibile scelta di non recarsi al vicino pronto soccorso di San Severo ma, a distanza di circa 2 ore, presso il pronto soccorso di Lucera.

Richiama un precedente relativo ad una gara del campionato juniores, disputatasi il 21/12/2024, in cui il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito di una spinta sul petto dell'arbitro – che lo aveva fatto indietreggiare e perdere l'equilibrio – provocandogli moderato dolore, aveva disposto la prosecuzione della gara, ritenendo illegittimo il provvedimento sospensivo adottato dall'arbitro.

Ha concluso chiedendo, nel merito, di disporre la prosecuzione della gara, di annullare/rimodulare l'ammenda di € 200,00 per la presenza di soggetti estranei nel recinto di gioco, uno dei quali si era avvicinato all'arbitro – ma era stato prontamente fermato da un dirigente della società locale – mentre l'altro aveva colpito il direttore di gara con un violento calcio alla coscia.

In via istruttoria ha chiesto l'escussione del dirigente Del Buono Sergio.

Alcuna ulteriore memoria è stata depositata ai sensi dell'art. 77 co. 2 C.G.S. e, all'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, sono comparsi il Presidente Ciro Vincenzo De Lallo ed il dirigente Avv. Giorgio Romano - che si sono riportati al contenuto del reclamo, sottolineando che il Dirigente Del Buono si era prodigato per preservare l'incolumità dell'arbitro.

All'esito della discussione il reclamo è stato deciso ed il dispositivo depositato e pubblicato in pari data.

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla società nel proprio scritto difensivo, ha respinto il reclamo.

Come noto l'art. 61 co.1 C.G.S. attribuisce agli atti ufficiali di gara valore di prova legale, assistita da fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la descrizione dei fatti proposta dalla Società reclamante, oltre a fondarsi su dichiarazioni meramente assertive - che non hanno trovato supporto in alcun ulteriore elemento probatorio, in quanto o non allegato o non richiesto a questa Corte, si è rivelata del tutto dissonante rispetto al contenuto del referto di gara.

La ricostruzione dei fatti offerta opera nel più totale deserto probatorio e risulta inoltre assolutamente illogica, poiché non chiarisce quale poteva essere l'interesse di un tesserato/sostenitore della FCG Torremaggiore (squadra di 3^a categoria) – che doveva disputare l'incontro successivo – a colpire con un violento calcio il direttore di gara della gara per cui è reclamo.

Absolutamente più semplice è rinvenire l'interesse di un tesserato/sostenitore della ASD Gioventù Calcio San Severo alla luce della circostanza che, alla fine del primo tempo, la ASD Cosmano Sport Foggia era in vantaggio per 2-1 e che le due reti della squadra ospite erano state segnate su calci di rigore, assegnati dal direttore di gara: tali vicende di gioco costituiscono ragioni che possono aver motivato inaccettabili reazioni violente, da parte di soggetti riconducibili alla società reclamante.

Si segnala sul punto anche l'inammissibilità della richiesta prova testimoniale, poiché articolata in assenza degli specifici capitoli, in violazione dell'art. 60 co. 2 C.G.S..

È altrettanto notorio che la società ospitante è responsabile e risponde dei comportamenti dei dirigenti, dei tesserati, dei soggetti di cui all'art. 2 co. 2 C.G.S., dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori sul proprio campo di gioco, ai sensi dell'art. 6 co. 2, 3 e 4 C.G.S..

Ne discende che, in ragione dell'interruzione definitiva della gara, determinata dalla violenza subita dall'arbitro ad opera di un soggetto riconducibile alla società reclamante, non può che discendere la perdita della partita a tavolino con il risultato di 0-3.

Con riferimento alla gravità dell'infortunio subito dall'arbitro, la Corte rileva – in via preliminare – l'assoluta inconferenza del precedente richiamato dalla ASD Gioventù Calcio San Severo: nel caso in questione si era trattato di una violenta spinta - che aveva provocato un modesto dolore.

Nel caso che ci occupa l'arbitro ha testualmente riferito di *“essere stato colpito con un calcio di forte intensità sul retro della coscia destra - che procurava forte dolore, tanto da farmi rientrare nello spogliatoio claudicante. Il forte dolore persisteva con intensità crescente, tale da non consentirmi di poter camminare con regolarità e pertanto non mi consentiva di riprendere lo svolgimento della gara. Il forte dolore continuava ad aumentare di intensità e sono stato costretto a recarmi presso il pronto soccorso di Lucera, per sincerarmi delle mie condizioni fisiche e tentare di far fermare tale intenso dolore – che non mi consentiva di camminare regolarmente. Dopo aver ricevuto le cure del caso sono stato dimesso dal pronto soccorso sopra citato con una prognosi di giorni 3, salvo complicazioni, per trauma coscia destra post traumatica”*.

Il gesto violento è estremamente rilevante e la scelta operata dall'arbitro risulta adeguatamente motivata.

L'ulteriore scelta di non recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di San Severo – allocato a circa 80 metri dallo stadio – bensì presso quello di Lucera, distante km. 15, è facilmente comprensibile visto che, rimanendo in zona, avrebbe potuto rischiare una nuova aggressione da parte dello sconosciuto.

Per le ragioni di cui sopra va confermata la decisione del Giudice di primo grado, sia in ordine alla sconfitta a tavolino a carico della ASD Gioventù Calcio San Severo, sia relativa all'ammenda di € 200,00, per la presenza di soggetti estranei nel recinto di gioco – che hanno posto in essere un'aggressione fisica e verbale nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 139 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Gioventù Calcio San Severo;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 18 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/2/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci